



Dr. Armando Santus
NOTAIO

Via Divisione Julia, 7
24121 BERGAMO
Tel. 035-241113 / Fax 035-238462

Esente da bollo - Art.27 bis Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 - Art.17 D.L.vo 4 dicembre 1997 n.460 - Art.82 D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n.105

Repertorio numero 74145

Raccolta numero 35458

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PER MODIFICA DI STATUTO DI ONLUS (EX IPAB)**

REPUBBLICA ITALIANA

Bergamo, 24 (ventiquattro) marzo 2026 (duemilaventisei) alle ore quindici e cinque minuti.

Nel mio studio in via Divisione Julia n.7.

Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mia residenza, è presente il signor

Vergani Maurizio, nato a Ranica (BG) il 5 novembre 1951, codice fiscale VRG MRZ 51S05 H176Z, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione subito oltre indicata, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, agendo nella sua veste e qualifica, a me note, di Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante della

"FONDAZIONE SANT'ANTONIO ONLUS"

con sede in Ranica (BG), via Gavazzeni n.22, Codice Fiscale 80027470162, Partita Iva 03129390161, iscritta nel REA della C.C.I.A.A. di Bergamo al n. BG-348596 R.E.A., iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia in data 31 dicembre 2003 al n.1827, iscritta nell'Anagrafe Unica delle Onlus al n.7827,

mi chiede

di assistere alla riunione consiliare di detta Fondazione, in detta per oggi in unica convocazione per le ore quindici e con inizio all'ora suindicata, in previsione dell'incarico di redigere il verbale consiliare.

Il Presidente della riunione signor Vergani Maurizio dichiara aperta la riunione consiliare per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 ed adozione nuovo testo statutario; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente, riconfermatomi l'incarico, che accetto, di redigere il presente verbale, preliminarmente precisa:

- che la presente riunione consiliare è stata regolarmente convocata con le modalità e nei termini indicati dall'art.10 del vigente statuto sociale;

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre a lui Presidente, sono presenti di persona il Vice Presidente signor Crotti Gianpiero e i consiglieri signori Fumagalli Giovanni, Pedroni Giovanna e Gritti Rosabruna;

- che è pure presente di persona il revisore legale dott.ssa Lisa Cantuni, la quale, dalla data di iscrizione della Fondazione al Runts, assumerà la carica e le funzioni dell'Organo di Controllo e di revisione legale monocratico, sussistendone

Registrato

Agenzia delle Entrate
Ufficio Bergamo

il 25 marzo 2026

al n. 13349

Serie 1T

Euro 200,00

i requisiti di legge, con le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017;

- che, a norma dell'art.14 dello statuto, le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri in carica, con il preventivo parere non vincolante del Consiglio Comunale di Ranica.

Il signor Vergani Maurizio, nella veste suindicata, dichiara validamente costituita la presente riunione consiliare per trattare l'indicato argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che la Fondazione con verbale del Consiglio di Amministrazione a mio rogito in data 29 settembre 2020 n.63229/29099 Rep., registrato a Bergamo il 30 settembre 2020 al n.33779 Serie 1T, aveva adottato un nuovo statuto sociale che già recepiva le innovazioni opportune per annoverare la Fondazione fra gli Enti del Terzo Settore (ETS) con iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), iscrizione che non è ancora avvenuta.

Pertanto il Presidente evidenzia la necessità di riformulare lo statuto per adeguarlo ulteriormente alla normativa vigente, alla luce della riforma del terzo settore, eliminando tutti i riferimenti alla normativa sulle ONLUS, ai fini di ora ottenere l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente ricorda che la FONDAZIONE SANT'ANTONIO ONLUS, come evidenziato nella bozza di statuto sottoposta all'approvazione, era soggetto, stante le sue origini storiche, alla disciplina delle IPAB (Legge 6790/1890) e successivamente con Provvedimento D.G.R. n.VII/15920 del 30 dicembre 2003, ai sensi e in attuazione della Legge Regionale 13 febbraio 2003 n.1, si è trasformata in Fondazione di diritto privato con iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche di diritto privato: trova quindi applicazione il disposto del comma 2 dell'art.4 del Codice del Terzo Settore che esclude dall'applicazione dei limiti di cui al medesimo comma 2 *"le associazioni e le fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e di beneficenza"*.

Aggiunge il Presidente che, come previsto dall'art.14 dello statuto, il Consiglio Comunale del Comune di Ranica ha rilasciato il proprio parere favorevole all'adozione del nuovo testo di statuto qui proposto, come risulta dalla delibera del Consiglio Comunale in data 19 marzo 2026 n.6 che, in copia autentica, si allega al presente sotto la **lettera "A"**, omessane la lettura a richiesta del comparente che dichiara di già conoscerlo.

Il Presidente dà evidenza delle modifiche e delle integrazioni più rilevanti facendo riferimento all'articolato del nuovo testo di statuto; in particolare:

. all'**art.1** vengono ricordate le origini dell'Ente e viene indicato che è corrente ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs.

117/2017, la Fondazione denominata "**FONDAZIONE SANT'ANTONIO E-TS**", viene riconfermata la sede in Ranica omettendo l'indicazione della via e del numero civico e la durata illimitata;

. all'**art.2** vengono elencati i principi ispiratori e le finalità e, in particolare, si precisa che la Fondazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

. all'**art.3** vengono elencate le attività che la Fondazione svolge tra le attività di interesse generale di cui all'**art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/17 lettere a), b), c), h), i), q)**;

. l'**art.4** tratta del patrimonio della Fondazione e del divieto di distribuzione di utili e avanzi di gestione;

. l'**art.5** elenca gli organi della Fondazione;

. gli **articoli 6, 7, 8 e 9** trattano del Consiglio di Amministrazione, composto da n.5 (cinque) membri, della sua costituzione, della sua composizione, del suo funzionamento, delle sue adunanze e deliberazioni e delle sue competenze gestorie nonché dei suoi poteri;

. gli **articoli 10, 11 e 12** trattano della figura del Presidente, del Vicepresidente e del Direttore, nonché dei relativi compiti;

. l'**art.13** disciplina le modalità di nomina e le funzioni dell'Organo di Controllo, che può essere monocratico o collegiale e del Revisore Legale dei Conti;

. l'**art.14** disciplina l'esercizio finanziario e il bilancio d'esercizio;

. l'**art.15** tratta dei Regolamenti Interni;

. l'**art.16** disciplina lo scioglimento della Fondazione;

. l'**art.17** è norma residuale che individua le norme applicabili.

Il Presidente ricorda che la Fondazione è un Ente dotato di personalità giuridica e, in quanto tale, dal 31 dicembre 2003 è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Regione Lombardia; tuttavia, ai soli fini dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) si rende necessario accertare la sussistenza del patrimonio minimo, per le Fondazioni stabilito in Euro 30.000,00 (trentamila/00), ai sensi dell'**art.22, comma 4**, del Codice del Terzo Settore e degli articoli 16 e 17 del D.M. n.106/2020.

Il Presidente, pertanto, dichiara che il patrimonio della Fondazione non è inferiore ad Euro 30.000,00, come risulta dalla situazione patrimoniale statuenta alla data del 31 dicembre 2025 e dalla relativa relazione del revisore legale, che qui si allegano in unico fascicolo sotto la **lettera "B"**, omessane la lettura a richiesta del comparante che dichiara di già conoscerlo.

Su richiesta del Presidente, anche il revisore legale dott.ssa Lisa Cantuni, per quanto necessario, conferma la congruità e la sussistenza del patrimonio minimo richiesto ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Set-

tore (RUNTS).

Il Presidente della riunione invita il Consiglio ad adottare il nuovo testo di statuto.

Il Consiglio, come costituito,

**all'unanimità
con voto palese
delibera**

* di approvare la relazione del Presidente e le proposte contenute nella relazione stessa;

* di modificare ed integrare lo statuto come illustrato dal Presidente nella sua esposizione;

* di approvare ed adottare il nuovo testo di statuto, come illustrato, composto da n.17 (diciassette) articoli che viene approvato e a conferma sottoscritto dal Presidente e da me Notaio e allegato al presente sotto la **lettera "C"** quale sua parte integrante e sostanziale, omessane la lettura a richiesta del comparente che dichiara di già conoscerlo;

* di dare atto, ai sensi dell'art. 22, comma 4, del Codice del Terzo Settore e degli articoli 16 e 17 del D.M. n.106/2020, che il patrimonio della Fondazione al 31 dicembre 2025 è pari ad Euro 408.058,00 (quattrocentottomilacinquantotto/00), di cui il fondo di dotazione iniziale di Euro 368.087,00 (trecentosessantottomilaottantasette/00) ed Euro 30.000,00 (trentamila/00) destinati all'iscrizione nel RUNTS, importo non inferiore al minimo richiesto per il conseguimento dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), come confermato dalla situazione economico-patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2025 e attestato dal revisore legale nella sua relazione, documenti qui allegati;

* di dare atto che:

(i) viene confermato l'attuale Consiglio di Amministrazione composto da n.5 (cinque) membri nella persona dei signori Vergani Maurizio (Presidente), Crotti Gianpiero (Vice Presidente), Fumagalli Giovanni, Pedroni Giovanna e Gritti Rosabruna (Consiglieri), fino alla naturale scadenza dello stesso e, quindi, fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2028);

(ii) l'attuale revisore legale dott.ssa Lisa Cantuni, a far data dall'iscrizione al Runts, assumerà la carica e le funzioni dell'Organo di Controllo e di revisione legale monocratico, sussistendone i requisiti di Legge, con le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017;

* di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno dei membri del Consiglio stesso, disgiuntamente tra loro, ogni potere e facoltà, per la presentazione alle competenti Autorità di domande o istanze volte all'iscrizione della Fondazione nel R.U.N.T.S., più in generale, per il perfezionamento in ogni competente sede e ufficio della pratica di adozione da parte della Fondazione della qualifica di E.T.S. a norma del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, incluso il po-

tere di apportare al presente atto e allo statuto qui allegato le modifiche, integrazioni e soppressioni che venissero eventualmente richieste dall'Autorità adita o che risultassero comunque necessarie od opportune;

* di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno dei membri del Consiglio stesso, disgiuntamente tra loro, ogni potere e facoltà per procedere alla sottoscrizione di un eventuale successivo atto di precisazione al fine di indicare i beni immobili/beni mobili registrati di proprietà della Fondazione, per aggiornare le risultanze dei Registri Immobiliari e del P.R.A.;

* di delegare fin d'ora il Notaio rogante a compiere ogni atto, pratica o formalità per il perfezionamento del presente atto, in particolare (i) per la presentazione di domande e documentazioni alle competenti Autorità, (ii) per richiedere l'iscrizione presso il RUNTS con tutte le facoltà necessarie, (iii) per presentare tutta la documentazione richiesta (inclusa quella contabile, patrimoniale e finanziaria) e fornire tutti i dati/elementi necessari per implementare la domanda di iscrizione;

* di dare espressamente atto che per la presente deliberazione:

(i) si richiama l'art.101 comma 8 del D.Lgs. 117/2017, così come modificato con la Legge 4 luglio 2024 n.104;

(ii) si richiama l'art.104 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, così come modificato con D.Lgs. 17 giugno 2025 n.84, convertito con Legge 30 luglio 2025 n.108, che dispone: *"Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025."*;

(iii) le modifiche ed integrazioni apportate allo statuto e appena prima deliberate, salvo quanto previsto ai precedenti punti (i) e (ii) diverranno operative solo con l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, il Consiglio di Amministrazione è tolto alle ore quindici e trenta minuti.

Il presente atto tutto scritto da persona di mia fiducia su undici pagine di tre fogli è stato letto da me Notaio ai partecipanti alla riunione che, a mia domanda, lo approvano e in conferma il Presidente con me sottoscrive.

Firmato: Vergani Maurizio

Firmato: Armando Santus Notaio (l.s.)



COMUNE DI RANICA

Via Gavazzoni, 1 - 24020 Ranica
 PROVINCIA DI BERGAMO
 Codice Fiscale 00330380163

ORIGINALE

N. 6 del 19/03/2026
 Codice Comune 10182

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PARERE IN MERITO ALLE MODIFICHE APPORTATE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE S. ANTONIO ONLUS.

Il giorno 19/03/2026, alle ore 19:00 nella Sala delle Adunanze, in prima convocazione ordinaria, in seduta pubblica, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

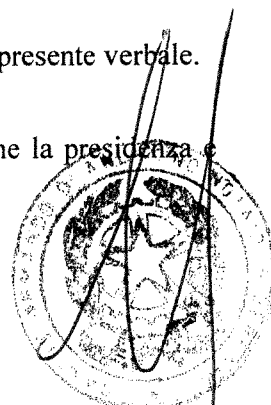
Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
PARMA SERGIO	S	TRIBBIA MARGHERITA	S	MOROTTI CATIA	S
BERETTA CARLO	S	PALAZZOLI MARCO	N		
MAZZOLENI ALESSANDRO	S	TAIOCCHI ALBERTO	S		
ALBORGHETTI ADRIANA	S	DAMIANI LUCA	S		
PELLEGRINI SIMONA	S	LICCIARDI MICHELE	N		
CATTANEO TIZIANA	S	BERTINO GIOVANNI	S		

Totale Presenti 11

Totali Assenti 2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - Fabris Edi -, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - PARMA SERGIO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra sopraindicato.



COMUNE DI RANICA

PROVINCIA DI BERGAMO

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale

n. 6 del 19/03/2026

OGGETTO: PARERE IN MERITO ALLE MODIFICHE APPORTATE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE S. ANTONIO ONLUS.

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA

ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile di Settore - Settore 1 - Affari Generali - certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto e che segue ed esprime parere

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile di Settore
Settore 1 - Affari Generali

Bonandrini Chiara

Ranica, li 13/03/2026

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributarie di questo Comune, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime parere

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione che segue in ordine alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Ranica, li 13/03/2026

Colombo Cristina

OGGETTO:

PARERE IN MERITO ALLE MODIFICHE APPORTATE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE S. ANTONIO ONLUS.

Ai sensi dell'art. 46 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri Comunali, effettuati nel corso della discussione, sono riportati integralmente su supporto informatico e conservati agli atti d'Ufficio. Copia integrale della registrazione è resa disponibile sul sito istituzionale del Comune.

Illustra il Sindaco.

Non seguono interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- Che con propria deliberazione n. 34 del 29.10.2003, il Consiglio Comunale esprimeva parere favorevole sulla trasformazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale della Lombardia 13.02.2003 nr. 1, dell'I.P.A.B. "Centro Diurno S. Antonio" di via Gavazzeni nr. 22 – Ranica, in Fondazione "Sant'Antonio", disposta dal CdA del Centro Diurno S. Antonio di Ranica con deliberazione nr. 57 del 23.10.2003;
- Che con deliberazione nr. VII/1590 del 30.12.2003, la Giunta Regionale della Lombardia ha approvava la trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro dell'IPAB "Centro Diurno S. Antonio";

RICHIAMATO l'art. 14 dello Statuto della Fondazione S. Antonio ONLUS, che disciplina le modifiche statutarie, prevedendo che le stesse siano approvate a maggioranza di almeno due terzi dei membri del CdA, previo parere preventivo non vincolante del Consiglio Comunale di Ranica;

VISTA la richiesta pervenuta dal Presidente della Fondazione S. Antonio ONLUS, Sig. Vergani Maurizio, acquisita al Prot. n. 3080 in data 13.03.2026, per l'acquisizione del prescritto parere preventivo non vincolante del Consiglio Comunale di Ranica in ordine alla variazione dello Statuto della Fondazione, espressamente finalizzata alla sua iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

RICHIAMATE le motivazioni esplicitate nella citata richiesta, di seguito riassunte:

- Con il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito 'CTS') è stata avviata una riforma organica della disciplina degli enti del Terzo Settore, che avrebbe dovuto trovare compiuta attuazione in tempi ragionevolmente brevi. Il percorso di entrata in vigore della normativa si è tuttavia rivelato particolarmente lungo e travagliato;
- Le disposizioni fiscali di maggior rilievo del CTS, di fatto, sono rimaste sospese per anni in attesa dell'autorizzazione della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato. Tale autorizzazione è intervenuta soltanto con la Decisione della Commissione Europea dello scorso anno (2025), che ha finalmente consentito l'applicazione piena del regime tributario previsto dal Codice. Nel corso del medesimo periodo – dal 2017 al 2025 – la normativa attuativa ha subito numerose e significative modifiche, rendendo il quadro di riferimento di difficile lettura per gli enti interessati, ivi compresi quelli di origine pubblica come le ex IPAB;
- La Fondazione ha già provveduto, nell'anno 2020, ad apportare modifiche al proprio statuto al fine di adeguarlo alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, così come le erano state interpretate e comunicate in quel momento. Tuttavia, le successive evoluzioni normative e i chiarimenti intervenuti nel periodo 2021–2025, hanno reso quelle modifiche parzialmente inidonee a soddisfare i requisiti attualmente richiesti per l'iscrizione al RUNTS;

- *In particolare, le modifiche oggi necessarie riguardano specifiche clausole richieste dalla normativa vigente e dalle istruzioni operative del RUNTS, che non era possibile prevedere con certezza al momento dell'adeguamento del 2020, stante la perdurante incertezza normativa sopra descritta e l'instabilità del quadro normativo di riferimento;*
- *Ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative disposizioni transitorie, gli enti già iscritti all'Anagrafe delle ONLUS sono tenuti ad adeguarsi alla disciplina del Terzo Settore e a richiedere l'iscrizione al RUNTS entro il termine del 31 marzo 2026. La mancata iscrizione entro tale termine comporta, tra le altre conseguenze, la perdita dei benefici fiscali connessi alla qualifica di ente del Terzo Settore nonché, per gli enti che non intendono o non possono proseguire sotto altra veste giuridica, l'avvio delle procedure di scioglimento con devoluzione del patrimonio residuo secondo le prescrizioni di legge. Per la Fondazione S. Antonio ONLUS, che svolge attività di interesse collettivo da lungo tempo, la mancata iscrizione rappresenterebbe un esito del tutto contrario all'interesse pubblico e sociale che essa persegue e che l'Amministrazione Comunale è chiamata a tutelare;*
- *Al fine di assicurare la piena conformità dello statuto ai requisiti del RUNTS e alla normativa del Terzo Settore nella sua versione attualmente vigente, la Fondazione ha incaricato il Notaio Armando Santus di Bergamo per la predisposizione di un testo statutario aggiornato. Il testo predisposto dal Notaio, che vi viene sottoposto, recepisce integralmente le previsioni del D.Lgs. n. 117/2017, i decreti ministeriali attuativi, le circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le istruzioni operative del RUNTS, garantendo la sostanziale aderenza dello statuto a tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti per l'iscrizione nel registro. proprio per preservarne la già verificata conformità alle prescrizioni normative vigenti;*

AVUTA lettura dello Statuto che il C.d.A. della Fondazione S. Antonio ONLUS intende approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di esprimere parere favorevole in merito al predetto Statuto, in quanto l'adozione del testo predisposto dal Notaio Santus, nella sua interezza, consente di preservarne la già verificata conformità alle prescrizioni normative vigenti ed è, pertanto, funzionale all'iscrizione della Fondazione S. Antonio ONLUS al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

VISTO il parere favorevole espresso dal competente Responsabile ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L., comma 1, del 18.08.2000, n. 267, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Responsabile dell'area finanziaria ha espresso parere non rilevante in relazione al presente atto, in quanto esso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

CON VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano da nr. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI RICHIAMARE le premesse, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

DI ESPRIMERE parere favorevole alla variazione dello Statuto della Fondazione S. Antonio, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

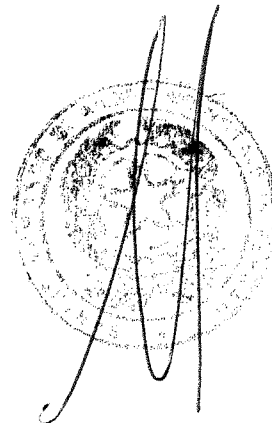
CONSIDERATA l'urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione;

VISTO il 4 comma dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano da nr. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.



S T A T U T O

Art. 1 - Origine, denominazione, sede, durata.

L'Ente Morale denominato "Sant'Antonio" è stato fondato nel 1907 dal Molto Reverendo Giovanni Battista Gavazzeni e dalla Signora Aebli Anna Maria e con donazioni successive di Agata Yenni e Cortinovis Luigi in concorso con altri munifici donatori, come Asilo Infantile e come strumento di erogazione di aiuto a persone bisognose e anziane in generale.

In seguito da questo Ente venne assorbita anche "L'Opera Pia Zopfi" istituita con lo scopo di avere cura dei bambini malati e bisognosi di cure, per erogare contributi e medicinali, organizzare colonie marine e montane.

Nel corso della storia e del tempo, l'Ente originario ha modificato in parte le sue modalità di intervento mantenendo però rigorosamente nello spirito e nella sostanza la volontà dei fondatori di fornire aiuto anche a poveri, inabili anziani e bisognosi nella accezione più ampia della parola sia pure in proporzione ai mezzi e alle disponibilità dell'Ente.

Con **Deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n. VII/15920 del 30 dicembre 2003** l'Ipab "Centro Diurno S. Antonio" è stata trasformata in "Fondazione Sant'Antonio Onlus".

Dal 2003 la Fondazione gestisce "Centro Diurno Integrato" per persone anziane. Questa trasformazione è stata possibile grazie alla fattiva collaborazione del Comune di Ranica.

Ricordate le origini dell'Ente ed a mente delle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) si definisce il seguente Statuto.

È corrente la

"FONDAZIONE SANT'ANTONIO ETS"

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. La Fondazione assume nella propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS".

2. La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo "ETS" e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. La Fondazione ha sede legale in Ranica (BG) e non ha limiti di durata nel tempo.

4. L'organo di amministrazione, con propria delibera, potrà trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune ed istituire sezioni staccate in altri centri in tutto il territorio nazionale. Il trasferimento dell'indirizzo della sede della Fondazione all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Principi ispiratori e finalità.

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito della Regione Lombardia in via prioritaria, ma potrà estendere il proprio impegno anche nell'intero territorio nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità strutturali e finanziarie, e si propone di svolgere attività di solidarietà sociale nei settori

dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e, in particolare, si adopererà per realizzare e/o sostenere le attività indicate nel successivo articolo 3 del presente statuto.

2. La Fondazione, più in generale, si propone lo svolgimento di attività di utilità sociale interpretate alla luce delle condizioni storiche di una società in evoluzione, prestando attenzione prioritaria ai cittadini che si trovano in condizioni di fragilità sociale e/o non autosufficienza.

La Fondazione si propone inoltre lo sviluppo di iniziative atte a favorire nei cittadini di Ranica prassi quotidiane di solidarietà e alla promozione di una comunità solidale.

La Fondazione valorizza l'opera del volontariato ed offre occasioni di gratuità e liberalità.

3. La Fondazione esaurisce le proprie finalità senza operare distinzioni di origine etnica, culturale, religiosa, di sesso o di status sociale.

Art. 3 - Attività della Fondazione.

1. La Fondazione svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale, senza scopo di lucro, di cui all'**art. 5 comma 1, del D.Lgs. 117/2017** relative alle lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

2. La Fondazione per la realizzazione delle suddette attività propone le seguenti azioni e interventi:

a) realizzare interventi e gestire servizi/strutture, a ciclo residenziale e semiresidenziale, per rispondere ai bisogni di assistenza e cura delle persone autosufficienti e non, o comunque in situazione di fragilità, con l'obiettivo di mantenere il più a lungo possibile le loro capacità fisio-psichiche e la loro autonomia, nonché di rendere disponibili i servizi più aggiornati in materia di prevenzione, cura e riabilitazione;

b) collaborare con gli Enti locali e con gli altri organismi pubblici e privati interessati, in specie fondazioni, al fine di realizzare una rete organica ed integrata di servizi socio-sanitari sul territorio, garantendo una corretta programmazione ed una coordinata gestione degli interventi e dei servizi;

c) promuovere ogni altra iniziativa utile al conseguimento delle finalità sociali;

d) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili. Stipula convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e/o privati, che siano considerate opportune, utili necessarie per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti e, in ogni caso, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari "non speculative" e immobiliari ritenute utili e necessarie al miglior perseguimento dello scopo sociale;

f) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti allegando il bilancio a quello della Fondazione;

g) costituire, ovvero partecipare, a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva, attività diretta al perseguimento degli scopi statuari allegando il bilancio, fermo il divieto di distribuzione di utili anche in via indiretta;

h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

i) assumere dipendenti e collaboratori nonché si avvale di professionisti terzi;

j) promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, nazionali e/o internazionali, allo scopo di facilitare le sue finalità;

k) promuovere la raccolta di fondi da erogare per le finalità di cui al presente Statuto;

l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

m) inoltre la Fondazione potrà raccogliere e ricevere fondi che saranno destinati al raggiungimento dei propri scopi, riservandosi di sostenere ricerche scientifiche finalizzate alla migliore conoscenza in ambito medico, scientifico, psicologico e culturale, curare la formazione teorico-pratica di volontari; sostenere psicologicamente ed aiutare i malati, gli anziani parzialmente o non autosufficienti e le loro famiglie attraverso contatti diretti, telefonici, epistolari, gruppi di autosostegno, incontri educativi, convegni, materiale educativo relativo alla specifica situazione in generale, alla dieta, alla fisioterapia e logoterapia, agli ausili domestici ed ai consigli specifici per chi assiste gli anziani stessi, informazioni relative allo svolgimento di pratiche burocratiche e ai benefici sociali.

3. La Fondazione può esercitare attività diverse, ai sensi del'art.6, D.Lgs. 117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'organo di amministrazione. L'organo di amministrazione altresì documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Tali "attività diverse" e le altre eventuali devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti.

4. Inoltre, la Fondazione potrà:

a) mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locazione, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti aventi scopi affini o strumentali ai propri;

e) partecipare ad Associazioni anche temporanee di scopo, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

5. La Fondazione può avvalersi anche del volontariato e potrà realizzare i propri scopi statutari direttamente o attraverso forme di collaborazione con Enti, Consorzi, Cooperative Sociali o associazioni pubbliche o private.

Art. 4 - Patrimonio - mezzi finanziari.

1. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è costituito dal fondo di dotazione risultante dall'atto costitutivo e dalle successive implementazioni del patrimonio in qualunque modo realizzate.

2. È fatto obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento della consistenza patrimoniale, salva la possibilità di trasformazione.

3. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo all'organo di amministrazione di provvedere ad investire e ad amministrare il patrimonio e le disponibilità nelle forme che l'organo medesimo riterrà maggiormente redditizie e sicure, con particolare riguardo alla conservazione e mantenimento del patrimonio della Fondazione stessa.

4. Il patrimonio stesso potrà inoltre essere incrementato oltre che dai soci costituenti, anche da altri soggetti, pubblici e privati, mediante donazioni, devoluzioni ereditarie, legati ed altre elargizioni in genere disposte con espressa destinazione di incremento della dotazione patrimoniale ed anche con eventuale destinazione di rendite a patrimonio e con altri beni acquisiti con economie di gestione.

5. Ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 117/2017, su iniziativa degli organi sociali si potranno destinare, nell'alveo delle proprie attività istituzionali, risorse a valori patrimoniali ad uno specifico affare od obiettivi particolari.

6. La Fondazione persegue i propri fini utilizzando:

a) le rendite del patrimonio, al netto della eventuale quota di rendita destinata a patrimonio, su deliberazione dell'organo di amministrazione;

b) le elargizioni, i contributi, le sovvenzioni, i beni di qualsiasi natura da chiunque fatti pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, purché non

espressamente destinati all'incremento della dotazione patrimoniale;

c) i contributi dei Fondatori non versati in sede di costituzione e non destinati ad incrementi patrimoniali nonché quegli ulteriori contributi, versati da altri soggetti a condivisione degli scopi della Fondazione;

d) i proventi ottenuti con il realizzo di beni comunque pervenuti alla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio;

e) gli eventuali proventi dell'attività gestionali previste dallo Statuto;

f) ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse o commerciali marginali promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa.

7. La Fondazione può fare ricorso a mutui, prestiti e locazioni finanziarie, anche prestando garanzie reali.

8. Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse con preferenza per quegli interventi volti alla conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio.

9. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 e 3 del Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n°117 di utili e avanzi di gestione nonché di fondi e riserve comunque denominate, durante tutta la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

10. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art.22 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 5 - Organi.

1. Sono Organi della Fondazione:

- * il Consiglio di amministrazione;

- * il Presidente;

- * il Vicepresidente, se nominato;

- * il Direttore, se nominato;

- * l'Organo di controllo previsto dall'art.30 del D.Lgs. 117/2017;

- * Il revisore legale dei conti nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

Per tutte le cariche e gli incarichi l'attribuzione e la corresponsione di emolumenti dovranno rispettare i vincoli di cui all'articolo 8, c.3, lettera a) D.Lgs. 117/2017. È fatto salvo il diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per conto della Fondazione nell'espletamento delle funzioni istituzionali dell'ente (oggetto di specifico rendiconto).

Art. 6 - Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da n.5 Consiglieri così nominati:

- n.4 Componenti vengono nominati dal Consiglio Comunale: 3 in rappresentanza del Gruppo Consiliare di Maggioranza e 1 in rappresentanza dei o del Gruppo Consiliare di Minoranza,

- n.1 componente viene designato dalle istituzioni, associazioni o gruppi che fattivamente concorrono alla realizzazione degli scopi statutari della

Fondazione.

Qualora le istituzioni, associazioni o gruppi fossero più di uno, i loro rappresentanti verranno designati a rotazione, con le modalità stabilite dagli stessi. Il Presidente uscente, prima dell'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, convocherà le Associazioni per la nomina del loro rappresentante.

2. I Consiglieri durano in carica per 5 (cinque) esercizi sociali e possono essere riconfermati senza limitazioni. La carica decorre dalla data d'insediamento e va riconosciuto integralmente entro il mese successivo alla sua scadenza, durante il quale il Consiglio uscente provvede all'ordinaria amministrazione.

3. Qualora per dimissioni o per altra causa venisse meno un Consigliere il soggetto che lo ha nominato potrà surrogare un nuovo componente.

4. I Consiglieri così nominati, rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di amministrazione.

5. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa per tre riunioni consecutive alle sedute del Consiglio decade dalla carica. La decadenza è deliberata a maggioranza dal Consiglio di amministrazione con propria deliberazione, con astensione dell'interessato qualora presente alla seduta.

6. Per la sostituzione del Consigliere decaduto si procede secondo le disposizioni relative alla composizione e nomina stabilite al precedente comma 1.

7. La carica del Consigliere di amministrazione non dà titolo ad alcun compenso se non nei limiti stabiliti all'articolo 8, c.3, lettera a) D.Lgs. 117/2017; agli stessi è sempre riconosciuto il rimborso delle spese vive sostenute per espletamento delle funzioni attribuite in ragione della carica e nell'interesse della Fondazione, debitamente documentate.

Art.7 - Incompatibilità.

1. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità, secondo la vigente legislazione e ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile.

2. Non possono conseguire la nomina di Consigliere i dipendenti della fondazione e tutti quelli che svolgono per le stesse prestazioni dietro corrispettivo, fintanto che le stesse non siano state concluse.

3. Nella sua prima adunanza di insediamento del nuovo Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Presidente uscente verifica l'assenza di cause d'incompatibilità dei nuovi membri.

Art. 8 - Compiti del Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo d'indirizzo e di gestione della Fondazione. Assume le decisioni su qualsiasi argomento inerente all'ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, dirigendo la propria azione alla solidarietà, ai principi morali ed etici della natura della Fondazione e più in generale a tutti gli scopi statutari.

2. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione per il conseguimento degli scopi statutari, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi dal presente Statuto o delle leggi. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si

prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. In particolare spetta al Consiglio:

- a) deliberare sui contratti di locazione, di appalto, di servizi e di lavoro;
- b) deliberare sull'accettazione di donazioni, eredità e legati, lasciti, sussidi contribuiti ed elargizioni, destinati alla Fondazione e le modifiche patrimoniali;
- c) deliberare la richiesta di contributi e finanziamenti;
- d) deliberare sull'acquisto o alienazione dei beni immobili;
- e) adottare i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- f) predisporre ed approvare i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- g) deliberare i canoni di locazione, le rette, le tariffe per l'erogazione dei servizi;
- h) approvare, entro il 31 dicembre, il bilancio economico di previsione e se richiesto, predisporre il bilancio sociale.
- i) redigere il bilancio dell'esercizio trascorso entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- j) approvare le modifiche statutarie con la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di amministrazione compreso il Presidente ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di amministrazione compreso il Presidente;
- k) nominare, su proposta del Presidente, il personale direttivo all'ente, stabilendo compiti ed attribuzioni nonché il Segretario del Consiglio, se ritenuto necessario;
- l) deliberare con voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di amministrazione, con la presenza del Presidente, la proposta di estinzione dell'ente;
- m) nominare eventuali consulenti e Comitati determinandone composizione ed attribuzioni;
- n) provvedere alla stesura di regolamenti interni, uno per ogni tipo di attività svolta dalla Fondazione, in maniera diretta o avvalendosi di Comitati esecutivi;
- o) curare la tenuta dei libri sociali obbligatori per legge o previsti per statuto;
- p) individuare e documentare nella ragione di bilancio le attività diverse previste all'art.3 comma 5, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il Consiglio d'amministrazione può inoltre nominare procuratori ad negotia e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

3. Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente, o ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

4. Delle deliberazioni assunte dal Consiglio, è redatto apposito verbale.

Art. 9 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, munito di delega rilasciata dal Presidente, tutte le volte che si rende necessario per la gestione della Fondazione e comunque in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e della

verifica delle linee guida e delle strategie della Fondazione.

2. La convocazione ha luogo mediante avviso, con le formalità di legge, contenente l'ordine del giorno dei lavori da recapitarsi almeno tre giorni prima della riunione e non meno di ventiquattro ore prima in caso di convocazione d'urgenza. La convocazione potrà essere recapitata senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei quali fax, e-mail, P.E.C. ecc.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora anche di un'eventuale seconda convocazione.

4. Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o in luogo diverso purché nell'ambito territoriale della Provincia in cui ha sede la Fondazione.

5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente quando nominato; diversamente presiederà la riunione il Consigliere più anziano nella carica. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, potendosi, in tal caso, redigere successivamente il verbale con la sottoscrizione del presidente e del segretario oppure con la sottoscrizione del solo Notaio in caso di verbale in forma pubblica.

6. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno per l'interesse della Fondazione oppure su richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri in carica o del Revisore Legale.

7. Per la validità del Consiglio di amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dai presenti e a voto palese. Sono fatte salve le diverse prescrizioni del presente statuto in ordine a specifiche ipotesi di quorum deliberativi.

8. I verbali delle sedute consiliari sono stesi dal Segretario, che partecipa ai lavori senza diritto di voto, e sottoscritti dallo stesso Segretario oltre che dal Presidente della seduta.

9. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza; possono altresì essere invitati dal Presidente anche esperti esterni per relazionare su specifici argomenti tecnici e scientifici. Gli invitati non hanno diritto di voto. Hanno diritto di parola se conferita direttamente dal Presidente.

Art. 10 - Presidente - Vicepresidente - funzioni vicarie.

1. Il Presidente della Fondazione è individuato dai componenti il Consiglio di amministrazione tra gli stessi componenti.

2. L'elezione del Vicepresidente è facoltativa e può essere decisa in qualsiasi

momento dal Consiglio di amministrazione tra i membri del Consiglio di amministrazione stesso.

3. Il Presidente che dà le dimissioni cessa dalla carica di Presidente dal giorno in cui è nominato il nuovo Presidente della Fondazione. Lo stesso vale per il Vicepresidente.

4. Il Consiglio d'amministrazione può revocare il Presidente e il Vicepresidente con il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri in carica, escluso dal computo il Presidente e/o il Vicepresidente.

5. In caso di assenza, impedimento o cessazione della carica, le funzioni del Presidente sono temporaneamente svolte dal Vicepresidente, se nominato, altrimenti dal Consigliere più anziano nella funzione di consigliere.

Art. 11 - Compiti del Presidente.

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

2. Il Presidente cura i rapporti con gli altri Enti e le Autorità.

Sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni e ogni altra Organizzazione inerente all'attività della Fondazione.

3. Spetta al Presidente:

a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di amministrazione;

b) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione;

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

d) svolgere funzione propulsiva, direttiva, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività del Consiglio di amministrazione e più in generale della Fondazione, regolandone i lavori;

e) sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo dell'attività della Fondazione.

f) rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti;

g) proporre eventuali modifiche statutarie al Consiglio di Amministrazione;

h) stipulare e risolvere tutti i contratti che impegnano la Fondazione verso i terzi, ivi compresi quelli di lavoro a qualunque tipologia essi appartengano.

Art. 12 - Il Direttore ed i suoi compiti

Il Direttore può essere nominato dal Consiglio di amministrazione, che ne stabilisce la natura e durata dell'incarico.

Il Direttore è responsabile operativo dell'attività della Fondazione. In particolare, il Direttore:

* provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi, strumenti e individuando le correlate risorse necessarie per la loro concreta attuazione;

* dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di amministrazione nonché agli atti del Presidente;

* coordina lo staff, ove ritenuto necessario dallo stesso, composto dai collaboratori e dal personale dipendente funzionale allo sviluppo dei programmi operativi e al raggiungimento degli obiettivi di mandato;

* sovrintende e vigila sull'attività della Fondazione, dando il necessario impulso e assumendo l'iniziativa per il compimento di tutti gli atti necessari

al regolare funzionamento della stessa, esercitando tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di amministrazione gli delega;

Egli partecipa, su invito e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione; al Direttore può essere attribuita la funzione di segretario verbalizzante della riunione.

Art. 13 - L'Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti

*** Organo di Controllo**

1. Ai sensi di legge, il Sindaco pro tempore del Comune di Ranica nomina l'organo di controllo.

Esso rimane in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto.

2. L'organo di controllo è composto, alternativamente, da un unico componente effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del Codice Civile.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, nel caso di superamento dei limiti di legge, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta, qualora redatto, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge, qualora vigenti. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. Componenti l'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

6. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Le riunioni dell'organo di controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di amministrazione.

8. Il compenso dell'Organo di Controllo e, qualora nominato, del Revisione legale dei Conti sarà determinato dal Consiglio di amministrazione nei limiti consentiti dalla legge.

*** Revisore Legale dei Conti**

9. Salvo quanto previsto dal comma 3 precedente, nel caso la Fondazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

10. Il Revisore può partecipare, nei termini di legge, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

11. La funzione di Revisore dei conti può essere attribuito all'Organo di controllo nel caso in cui lo stesso sia composto da Revisore dei conti.

Art. 14 - Esercizio finanziario, bilancio d'esercizio.

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
2. La Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio consuntivo annuale nei termini di legge, accompagnandolo con apposita relazione illustrativa, con le modalità previste dalle normative vigenti. Il bilancio consuntivo è redatto entro i 120 giorni dell'anno successivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
3. La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. I libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione e dall'organo di Controllo per il libro di propria competenza.
4. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., il Consiglio di amministrazione deve, inoltre, redigere il bilancio sociale. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato nel proprio sito internet della fondazione.
5. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
6. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 - Regolamenti interni.

1. L'ordinamento, la gestione e la contabilità dei presidi e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni dei responsabili dei servizi e dei settori sono disciplinate con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di amministrazione nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 16 - Scioglimento della Fondazione.

1. Se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di amministrazione in carica, con la maggioranza dei suoi membri, delibera l'estinzione o la trasformazione della Fondazione.
2. In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente e nel rispetto dell'articolo 9 del Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n°117, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie.

Art. 17 - Norme di rinvio.

Per quanto non previsto col presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile nonché le norme previste dal D.lgs. 3 luglio 2017 n.117.



COMUNE DI RANICA
PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 del 19/03/2026

OGGETTO:

**PARERE IN MERITO ALLE MODIFICHE APPORTATE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE
S. ANTONIO ONLUS.**

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
PARMA SERGIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
FABRIS EDI EDI FABRIS



Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Certificazione di conformità di documento cartaceo a documento informatico
(art. 23, comma 2-bis, d. legs 7 marzo 2005 n. 82)

Certifico io sottoscritto, dott. Armando Santus, Notaio residente in Bergamo, iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, che la presente copia, redatta su supporto cartaceo composta di nove fogli scritti su entrambe le facciate, è conforme all'originale contenuto su supporto informatico firmato digitalmente da:

- Parma Sergio, la cui validità è stata da me accertata mediante il programma e-Sign, software di firma del notariato, ove risulta la vigenza (dal giorno 17 febbraio 2025 al giorno 17 febbraio 2028) del certificato di detta firma digitale rilasciato da ArubaPEC S.p.A.,

- Fabris Edi, la cui validità è stata da me accertata mediante il programma e-Sign, software di firma del notariato, ove risulta la vigenza (dal giorno 24 giugno 2025 al giorno 24 giugno 2028) del certificato di detta firma digitale rilasciato da InfoCert S.p.A.

Bergamo, 20 (venti) marzo 2026 (duemilaventisei).

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Armando Santus', is written over a circular notary seal. The seal contains the text 'COLLEGIO NOTARILE DI BERGAMO' and 'NOTAIO ARMANDO SANTUS'.

AUE GATO "B" AU' ATTO N. 111111 / 351111 REP

FONDAZIONE SANT'ANTONIO ONLUS

Sede in Ranica - Via Gavazzeni n. 22

Codice fiscale 80027470162

Iscritta al R.E.A. di Bergamo al nr. 348596

Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia al n. 1827

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

	31/12/2025	31/12/2024
ATTIVO		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	€ - € -	
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	€ - € -	
2) costi di sviluppo	€ - € -	
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ - € -	
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ - € -	
5) avviamento	€ - € -	
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ - € -	
7) altre	€ - € -	
Totale immobilizzazioni immateriali	€ - € -	
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ 331.161 €	337.035
2) impianti e macchinari		
3) attrezzature	€ 36.270 €	36.315
4) altri beni	€ 9.354 €	12.297
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ - € -	
Totale immobilizzazioni materiali	€ 376.785 €	385.647
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ - € -	
b) imprese collegate	€ - € -	
c) altre imprese	€ - € -	
Totale partecipazioni	€ - € -	
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ - € -	
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ - € -	
Totale crediti imprese controllate	€ - € -	
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ - € -	
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ - € -	
Totale crediti imprese collegate	€ - € -	
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ - € -	
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ - € -	
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€ - € -	
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ - € -	
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ - € -	
Totale crediti verso altri	€ - € -	
Totale crediti	€ - € -	
3) altri titoli	€ - € -	
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ - € -	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 376.785 €	385.647

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

- | | |
|--|---------|
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | € - € - |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | € - € - |

FONDAZIONE SANT'ANTONIO ONLUS
Sede in Ranica - Via Gavazzeni n. 22
Codice fiscale 80027470162

Iscritta al R.E.A. di Bergamo al nr. 249506

3) lavori in corso su ordinazione	€	-	€	-
4) prodotti finiti e merci	€	-	€	-
5) acconti	€	-	€	-
Totale rimanenze	€	-	€	-

II - Crediti

1) verso utenti e clienti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	49.329	€	57.780
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso utenti e clienti	€	49.329	€	57.780
2) verso associati e fondatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso associati e fondatori	€	-	€	-
3) verso enti pubblici				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	31.979	€	13.638
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso enti pubblici	€	31.979	€	13.638
4) verso soggetti privati per contributi				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	€	-	€	-
5) verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	€	-	€	-
6) verso altri enti del Terzo settore				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€	-	€	-
7) verso imprese controllate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso imprese controllate	€	-	€	-
8) verso imprese collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso imprese collegate	€	-	€	-
9) crediti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti tributari	€	-	€	-
10) da 5 per mille				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti da 5 per mille	€	-	€	-
11) imposte anticipate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo			€	-
Totale crediti imposte anticipate	€	-	€	-
12) verso altri				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	2.073	€	53
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso altri	€	2.073	€	53
Totale crediti	€	83.381	€	71.471

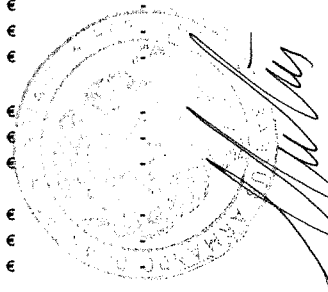
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
3) altri titoli	€	-	€	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	-	€	-

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali	€	63.919	€	86.024
2) assegni	€	-	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	259	€	201
Totale disponibilità liquide	€	64.178	€	86.225

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	147.559	€	157.695
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	1.522	€	1.517
Totale Attivo	€	525.866	€	544.859
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I - Fondo di dotazione dell'ente	€	368.087	€	368.087
II - Patrimonio vincolato				
1) riserve statutarie	€	-	€	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-
3) riserve vincolate destinate da terzi	€	-	€	-
Totale patrimonio vincolato	€	-	€	-
III - Patrimonio libero				
1) riserve di utili o avanzo di gestione	€	(58.121)	€	(78.858)
2) altre riserve	€	111.300	€	111.301
Totale patrimonio libero	€	53.179	€	34.443
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	(13.209)	€	18.737
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	408.058	€	421.267
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
2) per imposte, anche differite	€	-	€	-
3) altri	€	-	€	-
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€	-	€	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€	-	€	-
D) DEBITI				
1) debiti verso banche				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	116	€	356
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso banche	€	116	€	356
2) debiti verso altri finanziatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso altri finanziatori	€	-	€	-
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	€	-	€	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	€	-	€	-
5) debiti per erogazioni liberali condizionate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	€	-	€	-
6) acconti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale acconti	€	-	€	-
7) debiti verso fornitori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	75.602	€	84.325
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-

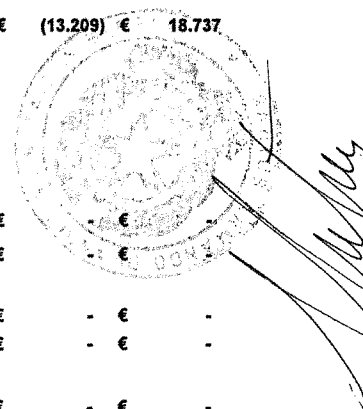


FONDAZIONE SANT'ANTONIO ONLUS
Sede in Ranica - Via Gavazzeni n. 22
Codice fiscale 80027470162
Iscritta al R.E.A. di Bergamo al nr. 249506

<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€	75.802	€	84.325
8) debiti verso imprese controllate e collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>	€	-	€	-
9) debiti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	1.343	€	610
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti tributari</i>	€	1.343	€	610
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€	-	€	-
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€	-	€	-
12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	40.455	€	35.937
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale altri debiti</i>	€	40.455	€	35.937
TOTALE DEBITI	€	117.517	€	121.228
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	292	€	2.364
Totale Passivo	€	525.866	€	544.859

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

	2025	2024		2025	2024
ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u>			A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ -	€ -
2) Servizi	€ 470.459	€ 450.307	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ 959	€ 110	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
4) Personale	€ -	€ -	4) Erogazioni liberali	€ -	€ -
5) Ammortamenti	€ 13.768	€ 13.240	5) Proventi del 5 per mille	€ 1.350	€ 1.074
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	6) Contributi da soggetti privati		
7) Oneri diversi di gestione	€ 4.216	€ 5.617	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 217.337	€ 209.774
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -	8) Contributi da enti pubblici	€ 33.458	€ 57.381
			9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 214.516	€ 213.364
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 9.532	€ 6.418
			11) Rimanenze finali	€ -	€ -
Totale	€ 489.402	€ 469.274	Totale	€ 476.193	€ 488.011
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) € (13.209) € 18.737		
B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u>			B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
2) Servizi	€ -	€ -	2) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
4) Personale	€ -	€ -	4) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
5) Ammortamenti	€ -	€ -	5) Proventi da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	6) Altri ricavi, rendite e proventi	€ -	€ -
7) Oneri diversi di gestione	€ -	€ -	7) Rimanenze finali	€ -	€ -
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -			
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-) € - € -		



FONDAZIONE SANT'ANTONIO ONLUS

Sede in Ranica - Via Gavazzeni n. 22

Codice fiscale 80027470162

Iscritta al R.E.A. di Bergamo al nr. 348596

Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia al n. 1827

**C) Costi e oneri da
attività di raccolta fondi**

1) Oneri per raccolte fondi abituali	€	-	€	-
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€	-	€	-
3) Altri oneri	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

**C) Ricavi, rendite e proventi
da attività di raccolta fondi**

1) Proventi da raccolte fondi abituali	€	-	€	-
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€	-	€	-
3) Altri proventi	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

**Avanzo/Disavanzo attività di
raccolta fondi (+/-)** € - € -

**D) Costi e oneri da
attività finanziarie e
patrimoniali**

1) Su rapporti bancari	€	-	€	-
2) Su prestiti	€	-	€	-
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-
6) Altri oneri	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

**D) Ricavi, rendite e proventi
da attività finanziarie e
patrimoniali**

1) Da rapporti bancari	€	-	€	-
2) Da altri investimenti finanziari	€	-	€	-
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Altri proventi	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

**Avanzo/Disavanzo attività
finanziarie e patrimoniali (+/-
)** € - € -

**E) Costi e oneri di
supporto generale**

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	-
2) Servizi	€	-	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-
4) Personale	€	-	€	-
5) Ammortamenti	€	-	€	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-
7) Altri oneri	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

**E) Proventi di supporto
generale**

1) Proventi da distacco del personale	€	-	€	-
2) Altri proventi di supporto generale	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

Totale oneri e costi € 489.402 € 469.274

Totale proventi e ricavi € 476.193 € 488.011

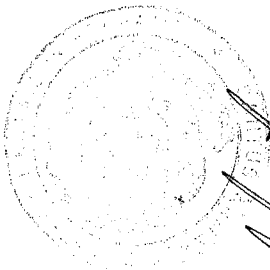
**Avanzo/Disavanzo
d'esercizio prima delle
imposte (+/-)** € (13.209) € 18.737

Imposte € - € -

**Avanzo/Disavanzo
d'esercizio (+/-)** € (13.209) € 18.737

FONDAZIONE SANT'ANTONIO ONLUS
Sede in Ranica - Via Gavazzeni n. 22
Codice fiscale 80027470162
Iscritta al R.E.A. di Bergamo al nr. 348596
Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia al n. 1827

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI				
	2025	2024	2025	2024
Costi figurativi			Proventi figurativi	
1) da attività di interesse generale	€ -	€ -	1) da attività di interesse generale	€ -
2) da attività diverse	€ -	€ -	2) da attività diverse	€ -
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -




FONDAZIONE SANT'ANTONIO ONLUS

Sede in Ranica - Via Gavazzeni n. 22

Codice fiscale 80027470162

Iscritta al R.E.A. di Bergamo al nr. 348596

Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia al n. 1827

In fase di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

ATTESTAZIONE DEL REVISORE LEGALE

ai fini dell'art. 22 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 21 aprile 2022

La sottoscritta Lisa Cantuni, Revisore Legale iscritta nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, al n. 184394 (DM del 16/06/2021 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 19/10/2021), componente dell'organo di controllo della FONDAZIONE SANT'ANTONIO ONLUS, con riferimento alla situazione patrimoniale alla data del 31/12/2025, predisposta dall'organo di amministrazione ai fini della domanda di iscrizione nel RUNTS con l'intervento del notaio ai sensi dell'art. 22, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 117/2017,

PREMESSO

- A. che l'Ente è già dotato di personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
- B. che la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 21 aprile 2022 consente, per gli enti già dotati di personalità giuridica, la produzione di una situazione patrimoniale aggiornata, completa della relazione del revisore che ne attesta la corretta compilazione, in luogo della relazione giurata prevista dall'art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017;

ATTESTA

- 1. che la situazione patrimoniale alla data del 31/12/2025 è stata predisposta dall'organo di amministrazione con criteri omogenei rispetto a quelli adottati per il bilancio d'esercizio dell'Ente ed utilizzando i modelli previsti Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 marzo 2020;
- 2. che la predetta situazione patrimoniale risulta correttamente compilata sulla base delle scritture contabili e della documentazione amministrativo-contabile esaminata;
- 3. che i dati esposti nella situazione patrimoniale risultano coerenti con la documentazione contabile resa disponibile dall'Ente;
- 4. che il patrimonio netto contabile risultante dalla situazione patrimoniale alla data del 31/12/2025 ammonta a euro 408.058,00 (euro quattrocentoottomilacinquantotto/00);

La suddetta situazione patrimoniale dovrà essere utilizzata nell'ambito del procedimento di iscrizione nel RUNTS entro il limite di centoventi giorni dalla data cui la medesima si riferisce, avuto riguardo alla data di presentazione dell'istanza.

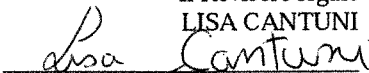
La presente attestazione è rilasciata esclusivamente ai fini del procedimento di iscrizione nel RUNTS.

Restano ferme le verifiche e le attestazioni rimesse dalla legge al notaio con riguardo alla sussistenza del patrimonio minimo di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017.

La presente attestazione non costituisce revisione legale del bilancio ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, né perizia giurata di stima.

Pontida 19 marzo 2026

Il Revisore legale
LISA CANTUNI







Allegato "C" all'atto n. 74145/35458 rep.

S T A T U T O

Art. 1 - Origine, denominazione, sede, durata.

L'Ente Morale denominato "Sant'Antonio" è stato fondato nel 1907 dal Molto Reverendo Giovanni Battista Gavazzeni e dalla Signora Aebli Anna Maria e con donazioni successive di Agata Yenni e Cortinovis Luigi in concorso con altri munifici donatori, come Asilo Infantile e come strumento di erogazione di aiuto a persone bisognose e anziane in generale.

In seguito da questo Ente venne assorbita anche "L'Opera Pia Zopfi" istituita con lo scopo di avere cura dei bambini malati e bisognosi di cure, per erogare contributi e medicinali, organizzare colonie marine e montane.

Nel corso della storia e del tempo, l'Ente originario ha modificato in parte le sue modalità di intervento mantenendo però rigorosamente nello spirito e nella sostanza la volontà dei fondatori di fornire aiuto anche a poveri, inabili anziani e bisognosi nella accezione più ampia della parola sia pure in proporzione ai mezzi e alle disponibilità dell'Ente.

Con **Deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n. VII/15920 del 30 dicembre 2003** l'Ipab "Centro Diurno S. Antonio" è stata trasformata in "Fondazione Sant'Antonio Onlus".

Dal 2003 la Fondazione gestisce "Centro Diurno Integrato" per persone anziane.

Questa trasformazione è stata possibile grazie alla fattiva collaborazione del Comune di Ranica.

Ricordate le origini dell'Ente ed a mente delle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) si definisce il seguente Statuto.

È corrente la

"FONDAZIONE SANT'ANTONIO ETS"

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. La Fondazione assume nella propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS".

2. La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo "ETS" e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. La Fondazione ha sede legale in Ranica (BG) e non ha limiti di durata nel tempo.

4. L'organo di amministrazione, con propria delibera, potrà trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune ed istituire sezioni staccate in altri centri in tutto il territorio nazionale. Il trasferimento dell'indirizzo della sede della Fondazione all'interno dello stesso Comune non comporta modifica

statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Principi ispiratori e finalità.

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito della Regione Lombardia in via prioritaria, ma potrà estendere il proprio impegno anche nell'intero territorio nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità strutturali e finanziarie, e si propone di svolgere attività di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e, in particolare, si adopererà per realizzare e/o sostenere le attività indicate nel successivo articolo 3 del presente statuto.

2. La Fondazione, più in generale, si propone lo svolgimento di attività di utilità sociale interpretate alla luce delle condizioni storiche di una società in evoluzione, prestando attenzione prioritaria ai cittadini che si trovano in condizioni di fragilità sociale e/o non autosufficienza.

La Fondazione si propone inoltre lo sviluppo di iniziative atte a favorire nei cittadini di Ranica prassi quotidiane di solidarietà e alla promozione di una comunità solidale.

La Fondazione valorizza l'opera del volontariato ed offre occasioni di gratuità e liberalità.

3. La Fondazione esaurisce le proprie finalità senza operare distinzioni di origine etnica, culturale, religiosa, di sesso o di status sociale.

Art. 3 - Attività della Fondazione.

1. La Fondazione svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale, senza scopo di lucro, di cui all'**art. 5 comma 1, del D.Lgs. 117/2017** relative alle lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

2. La Fondazione per la realizzazione delle suddette attività propone le seguenti azioni e interventi:

a) realizzare interventi e gestire servizi/strutture, a ciclo residenziale e semiresidenziale, per rispondere ai bisogni di assistenza e cura delle persone autosufficienti e non, o comunque in situazione di fragilità, con l'obiettivo di mantenere il più a lungo possibile le loro capacità fisio-psichiche e la loro autonomia, nonché di rendere disponibili i servizi più aggiornati in materia di prevenzione, cura e riabilitazione;

b) collaborare con gli Enti locali e con gli altri organismi pubblici e privati interessati, in specie fondazioni, al fine di realizzare una rete organica ed integrata di servizi socio-sanitari sul territorio, garantendo una corretta programmazione ed una coordinata gestione degli interventi e dei servizi;

c) promuovere ogni altra iniziativa utile al conseguimento delle finalità sociali;

d) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili. Stipula convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e/o privati, che siano considerate opportune, utili necessarie per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti e, in ogni caso, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari "non speculative" e immobiliari ritenute utili e necessarie al miglior perseguimento dello scopo sociale;

f) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti allegando il bilancio a quello della Fondazione;

g) costituire, ovvero partecipare, a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva, attività diretta al perseguimento degli scopi statutarî allegando il bilancio, fermo il divieto di distribuzione di utili anche in via indiretta;

h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

i) assumere dipendenti e collaboratori nonché si avvale di professionisti terzi;

j) promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, nazionali e/o internazionali, allo scopo di facilitare le sue finalità;

k) promuovere la raccolta di fondi da erogare per le finalità di cui al presente Statuto;

l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al

perseguimento delle finalità istituzionali;

m) inoltre la Fondazione potrà raccogliere e ricevere fondi che saranno destinati al raggiungimento dei propri scopi, riservandosi di sostenere ricerche scientifiche finalizzate alla migliore conoscenza in ambito medico, scientifico, psicologico e culturale, curare la formazione teorico-pratica di volontari; sostenere psicologicamente ed aiutare i malati, gli anziani parzialmente o non autosufficienti e le loro famiglie attraverso contatti diretti, telefonici, epistolari, gruppi di autosostegno, incontri educativi, convegni, materiale educativo relativo alla specifica situazione in generale, alla dieta, alla fisioterapia e logoterapia, agli ausili domestici ed ai consigli specifici per chi assiste gli anziani stessi, informazioni relative allo svolgimento di pratiche burocratiche e ai benefici sociali.

3. La Fondazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art.6, D.Lgs. 117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'organo di amministrazione. L'organo di amministrazione altresì documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Tali "attività diverse" e le altre eventuali devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti.

4. Inoltre, la Fondazione potrà:

a) mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locazione, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti aventi scopi affini o strumentali ai propri;

e) partecipare ad Associazioni anche temporanee di scopo, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

5. La Fondazione può avvalersi anche del volontariato e potrà

realizzare i propri scopi statutari direttamente o attraverso forme di collaborazione con Enti, Consorzi, Cooperative Sociali o associazioni pubbliche o private.

Art. 4 - Patrimonio - mezzi finanziari.

1. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è costituito dal fondo di dotazione risultante dall'atto costitutivo e dalle successive implementazioni del patrimonio in qualunque modo realizzate.

2. È fatto obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento della consistenza patrimoniale, salva la possibilità di trasformazione.

3. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo all'organo di amministrazione di provvedere ad investire e ad amministrare il patrimonio e le disponibilità nelle forme che l'organo medesimo riterrà maggiormente redditizie e sicure, con particolare riguardo alla conservazione e mantenimento del patrimonio della Fondazione stessa.

4. Il patrimonio stesso potrà inoltre essere incrementato oltre che dai soci costituenti, anche da altri soggetti, pubblici e privati, mediante donazioni, devoluzioni ereditarie, legati ed altre elargizioni in genere disposte con espressa destinazione di incremento della dotazione patrimoniale ed anche con eventuale destinazione di rendite a patrimonio e con altri beni acquisiti con economie di gestione.

5. Ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 117/2017, su iniziativa degli organi sociali si potranno destinare, nell'alveo delle proprie attività istituzionali, risorse a valori patrimoniali ad uno specifico affare od obiettivi particolari.

6. La Fondazione persegue i propri fini utilizzando:

a) le rendite del patrimonio, al netto della eventuale quota di rendita destinata a patrimonio, su deliberazione dell'organo di amministrazione;

b) le elargizioni, i contributi, le sovvenzioni, i beni di qualsiasi natura da chiunque fatti pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, purché non espressamente destinati all'incremento della dotazione patrimoniale;

c) i contributi dei Fondatori non versati in sede di costituzione e non destinati ad incrementi patrimoniali nonché quegli ulteriori contributi, versati da altri soggetti a condivisione degli scopi della Fondazione;

d) i proventi ottenuti con il realizzo di beni comunque pervenuti alla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio;

e) gli eventuali proventi dell'attività gestionali previste dallo Statuto;

f) ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse o commerciali marginali promosse, organizzate e

gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa.

7. La Fondazione può fare ricorso a mutui, prestiti e locazioni finanziarie, anche prestando garanzie reali.

8. Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse con preferenza per quegli interventi volti alla conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio.

9. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 e 3 del Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n°117 di utili e avanzi di gestione nonché di fondi e riserve comunque denominate, durante tutta la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

10. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art.22 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 5 - Organi.

1. Sono Organi della Fondazione:

- * il Consiglio di amministrazione;
- * il Presidente;
- * il Vicepresidente, se nominato;
- * il Direttore, se nominato;
- * l'Organo di controllo previsto dall'art.30 del D.Lgs. 117/2017;
- * Il revisore legale dei conti nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

Per tutte le cariche e gli incarichi l'attribuzione e la corresponsione di emolumenti dovranno rispettare i vincoli di cui all'articolo 8, c.3, lettera a) D.Lgs. 117/2017. È fatto salvo il diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per conto della Fondazione nell'espletamento delle funzioni istituzionali dell'ente (oggetto di specifico rendiconto).

Art. 6 - Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da n.5 Consiglieri così nominati:

- n.4 componenti vengono nominati dal Consiglio Comunale: 3 in rappresentanza del Gruppo Consiliare di Maggioranza e 1 in rappresentanza dei o del Gruppo Consiliare di Minoranza,
- n.1 componente viene designato dalle istituzioni, associazioni o gruppi che fattivamente concorrono alla realizzazione degli scopi statutari della Fondazione.

Qualora le istituzioni, associazioni o gruppi fossero più di uno, i loro rappresentanti verranno designati a rotazione, con le modalità stabilite dagli stessi. Il Presidente uscente, prima dell'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, convocherà le Associazioni per la nomina del loro rap-

presentante.

2. I Consiglieri durano in carica per 5 (cinque) esercizi sociali e possono essere riconfermati senza limitazioni. La carica decorre dalla data d'insediamento e va riconosciuto integralmente entro il mese successivo alla sua scadenza, durante il quale il Consiglio uscente provvede all'ordinaria amministrazione.

3. Qualora per dimissioni o per altra causa venisse meno un Consigliere il soggetto che lo ha nominato potrà surrogare un nuovo componente.

4. I Consiglieri così nominati, rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di amministrazione.

5. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa per tre riunioni consecutive alle sedute del Consiglio decade dalla carica. La decadenza è deliberata a maggioranza dal Consiglio di amministrazione con propria deliberazione, con astensione dell'interessato qualora presente alla seduta.

6. Per la sostituzione del Consigliere decaduto si procede secondo le disposizioni relative alla composizione e nomina stabilite al precedente comma 1.

7. La carica del Consigliere di amministrazione non dà titolo ad alcun compenso se non nei limiti stabiliti all'articolo 8, c.3, lettera a) D.Lgs. 117/2017; agli stessi è sempre riconosciuto il rimborso delle spese vive sostenute per espletamento delle funzioni attribuite in ragione della carica e nell'interesse della Fondazione, debitamente documentate.

Art. 7 - Incompatibilità.

1. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità, secondo la vigente legislazione e ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile.

2. Non possono conseguire la nomina di Consigliere i dipendenti della fondazione e tutti quelli che svolgono per le stesse prestazioni dietro corrispettivo, fintanto che le stesse non siano state concluse.

3. Nella sua prima adunanza di insediamento del nuovo Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Presidente uscente verifica l'assenza di cause d'incompatibilità dei nuovi membri.

Art. 8 - Compiti del Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo d'indirizzo e di gestione della Fondazione. Assume le decisioni su qualsiasi argomento inerente all'ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, dirigendo la propria azione alla solidarietà, ai principi morali ed etici della natura della Fondazione e più in generale a tutti gli scopi statutari.

2. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione per il conseguimento degli scopi statutari, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi dal presente Statuto o delle

leggi. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. In particolare spetta al Consiglio:

- a) deliberare sui contratti di locazione, di appalto, di servizi e di lavoro;
- b) deliberare sull'accettazione di donazioni, eredità e legati, lasciti, sussidi contributi ed elargizioni, destinati alla Fondazione e le modifiche patrimoniali;
- c) deliberare la richiesta di contributi e finanziamenti;
- d) deliberare sull'acquisto o alienazione dei beni immobili;
- e) adottare i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- f) predisporre ed approvare i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- g) deliberare i canoni di locazione, le rette, le tariffe per l'erogazione dei servizi;
- h) approvare, entro il 31 dicembre, il bilancio economico di previsione e se richiesto, predispone il bilancio sociale.
- i) redigere il bilancio dell'esercizio trascorso entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- j) approvare le modifiche statutarie con la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di amministrazione compreso il Presidente ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di amministrazione compreso il Presidente;
- k) nominare, su proposta del Presidente, il personale direttivo all'ente, stabilendo compiti ed attribuzioni nonché il Segretario del Consiglio, se ritenuto necessario;
- l) deliberare con voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di amministrazione, con la presenza del Presidente, la proposta di estinzione dell'ente;
- m) nominare eventuali consulenti e Comitati determinandone composizione ed attribuzioni;
- n) provvedere alla stesura di regolamenti interni, uno per ogni tipo di attività svolta dalla Fondazione, in maniera diretta o avvalendosi di Comitati esecutivi;
- o) curare la tenuta dei libri sociali obbligatori per legge o previsti per statuto;
- p) individuare e documentare nella relazione di bilancio le attività diverse previste all'art.3 comma 5, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il Consiglio d'amministrazione può inoltre nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

3. Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente, o ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

4. Delle deliberazioni assunte dal Consiglio, è redatto apposito verbale.

Art. 9 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, munito di delega rilasciata dal Presidente, tutte le volte che si rende necessario per la gestione della Fondazione e comunque in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e della verifica delle linee guida e delle strategie della Fondazione.

2. La convocazione ha luogo mediante avviso, con le formalità di legge, contenente l'ordine del giorno dei lavori da recapitarsi almeno tre giorni prima della riunione e non meno di ventiquattro ore prima in caso di convocazione d'urgenza. La convocazione potrà essere recapitata senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei quali fax, e-mail, P.E.C. ecc.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora anche di un'eventuale seconda convocazione.

4. Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o in luogo diverso purché nell'ambito territoriale della Provincia in cui ha sede la Fondazione.

5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente quando nominato; diversamente presiederà la riunione il Consigliere più anziano nella carica. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, potendosi, in tal caso, redigere successivamente il verbale con la sottoscrizione del presidente e del segretario oppure con la sottoscrizione del solo Notaio in caso di verbale in forma pubblica.

6. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno per l'interesse della Fondazione oppure su richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri in carica o del Revisore Legale.

7. Per la validità del Consiglio di amministrazione occorre

la presenza effettiva della maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dai presenti e a voto palese. Sono fatte salve le diverse prescrizioni del presente statuto in ordine a specifiche ipotesi di quorum deliberativi.

8. I verbali delle sedute consiliari sono stesi dal Segretario, che partecipa ai lavori senza diritto di voto, e sottoscritti dallo stesso Segretario oltre che dal Presidente della seduta.

9. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza; possono altresì essere invitati dal Presidente anche esperti esterni per relazionare su specifici argomenti tecnici e scientifici. Gli invitati non hanno diritto di voto. Hanno diritto di parola se conferita direttamente dal Presidente.

Art. 10 - Presidente - Vicepresidente - funzioni vicarie.

1. Il Presidente della Fondazione è individuato dai componenti il Consiglio di amministrazione tra gli stessi componenti.

2. L'elezione del Vicepresidente è facoltativa e può essere decisa in qualsiasi momento dal Consiglio di amministrazione tra i membri del Consiglio di amministrazione stesso.

3. Il Presidente che dà le dimissioni cessa dalla carica di Presidente dal giorno in cui è nominato il nuovo Presidente della Fondazione. Lo stesso vale per il Vicepresidente.

4. Il Consiglio d'amministrazione può revocare il Presidente e il Vicepresidente con il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri in carica, escluso dal computo il Presidente e/o il Vicepresidente.

5. In caso di assenza, impedimento o cessazione della carica, le funzioni del Presidente sono temporaneamente svolte dal Vicepresidente, se nominato, altrimenti dal Consigliere più anziano nella funzione di consigliere.

Art. 11 - Compiti del Presidente.

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

2. Il Presidente cura i rapporti con gli altri Enti e le Autorità.

Sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni e ogni altra Organizzazione inerente all'attività della Fondazione.

3. Spetta al Presidente:

a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di amministrazione;

b) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione;

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

d) svolgere funzione propulsiva, direttiva, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività del Consiglio di amministrazione e più in generale della Fondazione,

regolandone i lavori;

e) sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo dell'attività della Fondazione.

f) rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti;

g) proporre eventuali modifiche statutarie al Consiglio di Amministrazione;

h) stipulare e risolvere tutti i contratti che impegnano la Fondazione verso i terzi, ivi compresi quelli di lavoro a qualunque tipologia essi appartengano.

Art. 12 - Il Direttore ed i suoi compiti.

Il Direttore può essere nominato dal Consiglio di amministrazione, che ne stabilisce la natura e durata dell'incarico.

Il Direttore è responsabile operativo dell'attività della Fondazione.

In particolare, il Direttore:

- * provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi, strumenti e individuando le correlate risorse necessarie per la loro concreta attuazione;

- * dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione nonché agli atti del Presidente;

- * coordina lo staff, ove ritenuto necessario dallo stesso, composto dai collaboratori e dal personale dipendente funzionale allo sviluppo dei programmi operativi e al raggiungimento degli obiettivi di mandato;

- * sovrintende e vigila sull'attività della Fondazione, dando il necessario impulso e assumendo l'iniziativa per il compimento di tutti gli atti necessari al regolare funzionamento della stessa, esercitando tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di amministrazione gli delega;

Egli partecipa, su invito e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione; al Direttore può essere attribuita la funzione di segretario verbalizzante della riunione.

Art. 13 - L'Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti.

*** Organo di Controllo**

1. Ai sensi di legge, il Sindaco pro tempore del Comune di Ranica nomina l'organo di controllo.

Esso rimane in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto.

2. L'organo di controllo è composto, alternativamente, da un unico componente effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del Codice Civile.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-

strazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, nel caso di superamento dei limiti di legge, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta, qualora redatto, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge, qualora vigenti. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. Componenti l'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

6. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Le riunioni dell'organo di controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di amministrazione.

8. Il compenso dell'Organo di Controllo e, qualora nominato, del Revisione legale dei Conti sarà determinato dal Consiglio di amministrazione nei limiti consentiti dalla legge.

*** Revisore Legale dei Conti**

9. Salvo quanto previsto dal comma 3 precedente, nel caso la Fondazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

10. Il Revisore può partecipare, nei termini di legge, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

11. La funzione di Revisore dei conti può essere attribuito all'Organo di controllo nel caso in cui lo stesso sia composto da Revisore dei conti.

Art. 14 - Esercizio finanziario, bilancio d'esercizio.

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

2. La Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio consuntivo annuale nei termini di legge, accompagnandolo con apposita relazione illustrativa, con le modalità previste dalle normative vigenti. Il bilancio consuntivo è redatto entro i 120 giorni dell'anno successivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito

previsti dal D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

3. La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. I libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione e dall'organo di Controllo per il libro di propria competenza.

4. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., il Consiglio di amministrazione deve, inoltre, redigere il bilancio sociale. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato nel proprio sito internet della fondazione.

5. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

6. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 - Regolamenti interni.

1. L'ordinamento, la gestione e la contabilità dei presidi e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni dei responsabili dei servizi e dei settori sono disciplinate con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di amministrazione nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 16 - Scioglimento della Fondazione.

1. Se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di amministrazione in carica, con la maggioranza dei suoi membri, delibera l'estinzione o la trasformazione della Fondazione.

2. In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente e nel rispetto dell'articolo 9 del Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n°117, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie.

Art. 17 - Norme di rinvio.

Per quanto non previsto col presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile nonché le norme previste dal D.lgs. 3 luglio 2017 n.117.

Firmato: Vergani Maurizio

Firmato: Armando Santus Notaio (l.s.)